

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riferisce il Sindaco;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”*

PRESO ATTO che l’art. 82 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, detta la disciplina dello status degli Amministratori locali, delineando il sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

PRESO ATTO CHE il comma 7 della disposizione richiamata stabilisce che agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;

DATO ATTO CHE: l’art. 1, comma 136 della Legge 56/2014 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* prevede che grava sui comuni l’obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia:

- *“tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148”;*
- gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.03.2021 con la quale veniva determinata l’indennità di presenza dei Consiglieri Comunali per l’anno 2021 nella misura di € 9,76;

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

PRESO ATTO che il Consigliere Fassio esce dalla Sala Consigliare abbandonando la Seduta senza accordare il proprio voto sulla presente deliberazione;

CON voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di determinare gli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri, per l'anno 2022, al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 nella misura di € 9,76;
2. Di stabilire che ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore;
3. DI demandare al Responsabile del Settore gli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CURTO Marco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo